

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice GRANAIOLA

cofirmataria sen. AMATI

Misure fiscali per la deducibilità delle spese di formazione sostenute dai lavoratori marittimi

Onorevoli Senatori. I requisiti minimi di formazione della gente di mare sono disposti dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 che attua la direttiva 2012/35/UE, che ha modificato, a sua volta, la direttiva 2008/106/CE.

La direttiva 2012/35/UE modifica alcune disposizioni della direttiva 2008/106/UE per recepire i cosiddetti «emendamenti di Manila» alla Convenzione STCW (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*) dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale) del 1978. Le modifiche hanno riguardato, in particolare, la prevenzione delle frodi sui certificati, il settore delle norme mediche, la formazione sulla protezione (*security*), la formazione sugli aspetti tecnologici e l'introduzione di alcuni requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali. Gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2012, mentre le disposizioni transitorie potranno essere applicate fino al 1° gennaio 2017.

Nell'ordinamento nazionale, la formazione della gente di mare era precedentemente disciplinata dal decreto legislativo n. 136 del 2011 che ha dato attuazione alla direttiva 2008/106/UE, oltre che dagli articoli del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Con il recepimento della direttiva 2012/35/UE, tale disciplina è stata integralmente sostituita ed il decreto legislativo n. 136 del 2011 espressamente abrogato.

Obiettivo della normativa è migliorare la formazione della gente di mare, garantendone un'adeguata competenza e qualificazione a livello teorico e pratico nell'affrontare rischi e emergenze e per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza.

Per tale ragione il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 ha ridefinito i certificati di competenza della gente di mare (articolo 2) suddividendoli in certificati di competenza, certificati di addestramento, prove documentali; attestati di addestramento.

L'articolo 4 disciplina la formazione e l'abilitazione stabilendo che le autorità competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurino che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, mentre l'articolo 5 reca disposizioni generali in materia di addestramento.

La disciplina sulla formazione e sull'abilitazione della gente di mare non tiene conto delle difficoltà dei marittimi in relazione all'onerosità dei corsi di formazione obbligatori per l'ottenimento e il rinnovo dei predetti certificati. Per tale ragione il presente disegno di legge introduce una misura di favore per la gente di mare che partecipa ai corsi, nella forma della deduzione dal reddito da lavoro dipendente delle spese effettivamente sostenute dai lavoratori marittimi per il conseguimento e/o il rinnovo dei certificati.

Si introducono, a tal fine, due modifiche testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo che. Al Decreto del Presidente della Repubblica, sono apportate le seguenti modifiche:

- in primo luogo si prevede che le spese sostenute dai lavoratori dipendenti marittimi per la partecipazione a corsi e ad attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificati e attestati di qualificazione professionale siano deducibili
- in secondo luogo si prevede la deducibilità entro il limite di 1000 euro per lavoratore, delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani nel quinquennio 2016-2020 per la partecipazione ai corsi e

alle attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento e/o il rinnovo dei certificati.

L'impatto sul bilancio dello Stato della misura sopra citata è calcolata in 5.000.000 milioni di euro nel quinquennio 2016-2020 prevedendo un limite massimo di spesa deducibile pari a 1000 euro per lavoratore, moltiplicata per circa 50.000 marittimi.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 1

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di deducibilità delle spese di formazione sostenute dai lavoratori marittimi)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, al comma 1 dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: <<*e-quater*) le spese sostenute dai lavoratori dipendenti marittimi per la partecipazione a corsi e ad attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificati e attestati di qualificazione professionale;>>

b) all'articolo 51, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: <<6-bis. Sono deducibili entro il limite di 1.000 euro per lavoratore, le spese sostenute nel quinquennio 2016-2020, dai lavoratori marittimi italiani, per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento e/o il rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. ».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio.